

funziona per creare e per distruggere una convenzione, e che diventa vitale, se la sua causa determinante è piccola; e muore, se è grossa. Non si può concepire una vendita o un mutuo che diventino nulli perchè è grande l'interesse che muove i contraenti; e si dovrebbe concepire l'assistenza!

Il *momento*? - Ma il momento è unico, cioè quando comincia realmente il pericolo. E se non è cominciato realmente, allora è pseudo-pericolo e pseudo-assistenza; e non questione di consenso.

Il secondo comma dell'art. 7 («in tutti i casi allorchè sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o da reticenza, oppure allorchè il compenso sia in misura eccessiva nell'un senso o nell'altro sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dal giudice») contiene per un verso l'*actio doli* comune per tutti i contratti, terreno subiettivo ancora; della volontà viziata, non da violenza, ma solo sempre art. 1108 Cod. it. Per l'altro verso, in contrasto col 1° comma, un'azione per i salvatori o per i salvati autorizzata dalla *sproporzione* del compenso col servizio reso, cioè terreno di equità obbiettivamente valutato.

Il giurista ha ragione di domandarsi: insomma c'è vizio di consenso, o c'è detrimento economico di uno dei contraenti, un indebito arricchimento che diventa il regolo discriminatore del valore del contratto? — Si va, con la vecchia parola, alla *lesione*?

L'azione di modifica del contratto, cioè di sostituzione del giudice al contratto, è autorizzata sempre che si riscontri un vizio di consenso (violenza o dolo), o indipendentemente da questo? E che bisogno c'è di affrontare una prova di violenza o di dolo? Non basta valutare l'u-